



Società Italiana Rottweiler

Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 E' costituita l'associazione specializzata denominata **SOCIETA' ITALIANA ROTTWEILER (S.I.R.)**, con sede legale presso la sede ENCI di Viale Corsica 20 – Milano, e sede operativa ed Istituzionale in Nola Via On. Francesco Napolitano – Nola (NA)

La S.I.R. è associata all'ENCI, del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determina, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

La S.I.R. è un'associazione senza scopo di lucro, che mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare concretamente la razza Rottweiler, potenziarne la selezione e l'allevamento, favorendone l'impiego e la valorizzazione a fini zootecnici, oltre che sportivi e sociali.

L'attività di selezione del Rottweiler, verrà esercitata nel più ampio rispetto della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, di cui il Rottweiler costituisce parte integrante.

La S.I.R. ha come scopo il miglioramento genetico della popolazione, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Rottweiler, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'ENCI, fornendo inoltre i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico de cane di razza. A tal fine La S.I.R. predispone periodicamente per l'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Art. 2 Per il conseguimento dei fini di cui sopra La S.I.R.

si occupa, per il miglioramento genetico della popolazione, del monitoraggio e dello studio, della sperimentazione, ai fini della valorizzazione, dell'incremento e dell'utilizzo del Rottweiler, come cane da compagnia, da difesa e da utilità; si occupa della divulgazione della razza Rottweiler ed assiste, nel limite

della propria possibilità, gli associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite; organizza e svolge attività sociali ed attività ricreative, di volontariato, sportive in genere, divulgative ed educative comunque collegate alla migliore conoscenza della razza.

E' espressamente fatto divieto alla S.I.R. di svolgere attività diverse da quelle previste dagli artt. 1 e 2 ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

SOCI

Art. 3 – Possono essere soci della S.I.R. tutti i cittadini italiani e stranieri che:

- sottoscrivendo la domanda di adesione, diano consenso favorevole, all'utilizzo e al trattamento dei dati personali
- non abbiano violato le disposizioni delle leggi Parlamentari dello Stato Italiano, 189/2004
- non abbiano commesso reati contro il benessere degli animali, maltrattamento, importazione clandestina, sevizie, somministrazione di sostanze dopanti, ecc.
- non abbiano precedenti penali, per i reati contro gli animali, **e/o** per reati penali gravi, che ne limitano la stessa vita associativa, non siano stati raggiunti negli ultimi due anni (2) da provvedimenti disciplinari della Commissione di Disciplina ENCI; a tal fine, gli aspiranti soci sottoscrivono idonea dichiarazione contenente eventuali procedimenti penali o disciplinari che sarà vagliata dal Consiglio Direttivo il quale, in caso di dubbio, potrà richiedere il certificato penale dell'interessato o notizie alle Commissioni di Disciplina ENCI
- abbiano il solo interesse, verso il miglioramento concreto della razza Rottweiler e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – I soci si dividono in:

- a)** Soci ordinari
- b)** Soci sostenitori
- c)** Soci onorari

I loro diritti e doveri nei confronti della società, in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno

una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari **non** spetta diritto di voto e **non** sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci minorenni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5 – La domanda di ammissione a Socio della S.I.R è proposta per iscritto attraverso apposito modulo la cui domanda, deve essere firmata e convalidata dalla firma di due soci presentatori, ed indirizzata al Presidente. La domanda deve essere corredata da documento di identità in corso di validità e dalla dichiarazione di cui all'art. 3.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale, e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio ed all'assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, **non è tenuto** ad indicare all'interessato i motivi della propria decisione.

Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 6 – L'assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci. La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

Art. 7 – L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si intende automaticamente rinnovata per la successiva qualora il socio non presenti, per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8 – La qualità di socio si perde:

- per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
- per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- per espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9 – L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio composto da sette (7) consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'ENCI;
- - il Presidente;
- il collegio sindacale / dei revisori dei conti;
- il comitato dei probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 – L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro un socio mediante delega scritta, ogni socio può essere portatore di **non** più di due (2) deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe, ancorché trasmesse a mezzo fax o email devono riportare la firma in calce del delegante congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento. Le deleghe debbono essere depositate almeno 24 ore, prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art. 12 – L'assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente dell'associazione oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione

è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 – L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, in una sede che verrà di volta in volta indicata, entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia stata fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal presidente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione, e altresì annunciata sul sito istituzionale. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare e il termine della presentazione delle deleghe.

Ove espressamente accettato dall'associato, l'invito può essere recapitato mediante posta elettronica all'indirizzo da questi indicato nell'apposito modulo o in calce alla domanda di iscrizione o rinnovo dell'associazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari o sostenitori.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza diritto al voto.

L'elezione delle cariche sociali comprende: 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo, 3 (tre) membri del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a un (1) supplente, 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri, oltre a un (1) supplente.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste presentate con la sottoscrizione di almeno 100 associati aventi diritto al voto. Qualora il numero degli associati sia inferiore a 200 unità il numero dei soci sottoscrittori è dimezzato.

Ogni Lista è identificata con il cognome del "capolista".

Almeno quaranta giorni prima della data dell'Assemblea, le Liste devono essere depositate presso la Segreteria Generale della S.I.R. unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed al programma elettorale.

Ogni Socio può concorrere alla presentazione di una sola Lista pena l'annullamento della dichiarazione di sostegno; può presentarsi in una sola Lista, pena la ineleggibilità.

La presentazione delle Liste, unitamente alla documentazione necessaria, sarà valida solo se pervenuta e depositata in Segreteria Generale della S.I.R. almeno quaranta giorni prima dell'Assemblea elettiva della S.I.R.

Quanto al Consiglio Direttivo risulta eletta la Lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Proviviri sono eletti con schede separate ed i candidati sono presentati direttamente in assemblea.

Art. 14 – L'assemblea ha il compito di deliberare:

- sul programma generale della società;
- sulla elezione delle cariche sociali;
- sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico – finanziario;
- sulle modifiche dello statuto;
- sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'art. 4;
- su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

IL CONSIGLIO

Art. 15 – Il consiglio è composto da numero 7 consiglieri, eletti dall'assemblea generale fra i soci. I consiglieri eletti dall'assemblea dei soci durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora nel triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio s'intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.

Il consigliere nominato dall'ENCI rimane in carica indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare

all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti operativi, economici e finanziari, predispone entro il 30 Marzo di ogni anno il bilancio preventivo per l'annata successiva; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti, assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni e la remunerazione.

La S.I.R. ha facoltà di trattare i dati tecnico-scientifici relativi ai risultati degli esami radiografici della displasia dell'anca e del gomito, i risultati degli esami per la patologia JLPP, i dati relativi alle prove di IGP, BH, ZTP S.I.R, oltre a tutti i risultati delle Esposizioni in ambito nazionale ed internazionale.

E' da premettere che l'elencazione non deve ritenersi esaustiva, ma potrà comprendere quant'altro fosse necessario per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 17 – Il consiglio provvede altresì, alla nomina del presidente e di due (2) vice presidenti della società, di un segretario e di un tesoriere.

Il presidente ed i vice presidenti devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il tesoriere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 18 – Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

E' consentito al Presidente, ove ragioni di celerità lo rendano necessario, convocare e tenere riunioni di Consiglio Direttivo con le modalità delle teleconferenza, purché sia trasmessa in anticipo la relativa documentazione a tutti i membri del Consiglio.

Art. 19 – Il consiglio può riconoscere Organismi Periferici, sezioni, delegazioni, o gruppi, allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell'associazione e alla valorizzazione della razza, ed ha la facoltà di formare i Comitati di: Allevamento, Selezione, Addestramento e Lavoro, Organizzazione, Giudici, Commissione Tecnico Scientifica. Ogni Comitato è coadiuvato da un Delegato nominato dal CDN.

Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organo sono precisati nei relativi regolamenti.

COMITATI

Art. 20 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai 2 Vice Presidenti e da 2 membri del Consiglio, da questo designati.

Esso ha il compito di deliberare in materia di ordinaria amministrazione o in casi di particolare urgenza, con l'obbligo di sottoporre i propri provvedimenti al Consiglio Direttivo Nazionale alla prima riunione, ove dovranno essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo. La convocazione del Comitato è stabilita dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e con almeno due giorni di preavviso per i casi di particolare urgenza.

Per il suo funzionamento valgono le norme già indicate per il Consiglio (art. 18).

Art. 20 bis - Il CDN ha la facoltà di formare i Comitati: Allevamento e Selezione, Addestramento e Lavoro, Organizzazione, Giudici, Commissione Tecnico Scientifica. Ogni Comitato è coadiuvato da un Delegato nominato dal CDN.

PRESIDENTE

Art. 21 – Il presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addice all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente più anziano di età. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 22 – Il patrimonio della società è costituito.

- dei beni mobili ed immobili;
- delle somme accantonate;
- da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della società sono costituite:

- dalle quote annuali versate dai soci;
- dagli eventuali contributi concessigli da enti o persone;
- dalle attività di gestione;
- da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 23 – L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si assuma direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale di composto da tre (3) sindaci, eletti dall'assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina del sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI E PROBIVIRI

Art. 25 – Ogni Socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, le disposizioni dell'assemblea e del consiglio, lo Statuto dell'ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.

Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione S.I.R. nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione S.I.R. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Il Collegio dei Probiviri della S.I.R. è formato da tre membri effettivi e da un (1) supplenti, eletti dall'assemblea generale dei soci che non ricoprono già la carica dai consiglieri, e dura in carica tre anni solari.

Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Il membro così nominato dura in carica fino alla scadenza fino alla scadenza degli altri membri del collegio.

E' fatta precisazione, che le denunce inoltrate al CDN, in materia di violazione del regolamento S.I.R, devono essere avanzate per iscritto, e firmate, previo versamento cauzionale, per un importo pari ad euro 50,00 (cinquanta).

Sarà compito del consiglio Direttivo, inoltrare immediatamente al collegio dei probiviri la denuncia ricevuta, il quale accertata la veridicità dei fatti denunciati, e dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le memorie difensive, e dopo aver sentito il presidente della società, si pronuncerà a sua volta con lodo scritto e motivato. E' fatta si chiarezza, che qualora la denuncia presentata al CDN, da parte del socio denunciante, risultasse essere priva di ogni fondamento, il deposito cauzionale versato, verrà trattenuto dalla S.I.R, come compenso delle spese legali.

Diversamente, da quanto su elencato, l'intera somma cauzionale verrà restituita al denunciante, a conclusione dell'indagine, e dopo il lodo motivato e scritto.

Inoltre in caso di mancanze gravi, il consiglio, potrà sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali, in attesa che i probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della società sono i seguenti: censura, sospensione sino a un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà, tramite il Consiglio Direttivo, la proposta motivata di tale provvedimento all'assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in merito.

Il Consiglio della S.I.R. procede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri divenuto definitivo.

Tra le norme, ed i provvedimenti disciplinari, Il Consiglio Direttivo della S.I.R. inoltre può applicare la giustizia disciplinare, nei confronti i quei soci, i quali, attraverso le piattaforme social, Facebook Twitter, Instagram, Youtube ecc. ecc. che con atti denigratori arrechino danni di immagine, alla Società Italiana Rottweiler, al Consiglio Direttivo Nazionale, costituendosi oltremodo, parti offese nelle sedi legali di competenza.

L'Associazione S.I.R. ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

IL LOGO DELLA S.I.R

Art. 26 – Il Logo della S.I.R. è un marchio registrato e brevettato, coperto da Copyright, avente la forma di uno scudo, nobilmente bordato in oro. L' Emblema, simbolo di appartenenza storica, racchiude la fiera e austera immagine del Rottweiler, posta semplicemente al centro dello scudo in forma stilizzata. Il logo è accompagnato a sua volta da due scritte; la prima posta in alto, di colore bianco, la quale evidenzia il nome del sodalizio sportivo, Società Italiana Rottweiler mentre la seconda di colore nero, avente forma semicircolare, posta sotto l'immagine del Rottweiler, riporta la scritta, "Tutela e Salvaguardia della razza del Rottweiler". A richiamare l'appartenenza Nazionale dell'emblema Italiano, vi è un tricolore Italiano stilizzato, posto sul lato sinistro del logo. In alto allo scudo è riporta la scritta S.I.R, di colore nero, sinonimo di abbreviativo della Società Italiana Rottweiler, correlata di una stella di colore oro, simbolo di eccellenza. Possono utilizzare il logo della S.I.R. tutti i soci che abbiano presentato regolare domanda di adesione, presso il Consiglio Direttivo Nazionale della S.I.R. (previo accettazione della domanda di ammissione)

ORGANO UFFICIALE

Art. 27 - Gli Organi ufficiali della S.I.R sono: la Rivista Rottweiler, se deliberata la pubblicazione dal CDN ed il sito istituzionale web S.I.R

Il CDN tuttavia, può deliberare la pubblicazione o no di un proprio periodico trimestrale, affidandone eventualmente la realizzazione. Il Direttore può essere chiamato alle riunioni del CDN ove non ne faccia parte.

SCIoglimento

Art. 28 – Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato, salvo forza maggiore, dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VARIE

Art. 29 – Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

Art. 30 – Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica può essere proposta all'assemblea generale solamente dal consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea.

In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una assemblea generale in cui sono presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Art. 31 – La S.I.R. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad *acta* nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

La S.I.R. presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall'ENCI.

Art. 32 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge, ed ai principi generali di diritto.